



CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA
- B A R I -

AREA GESTIONE E MANUTENZIONE

RELAZIONE

**su indagini e studi necessari per la redazione del
Progetto di gestione dell'invaso sul Torrente Locone ai
sensi del Decreto 30 giugno 2004 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**



BARI, ottobre 2014

RELAZIONE

su indagini e studi necessari per la redazione del Progetto di gestione dell'invaso sul Torrente Locone ai sensi del Decreto 30 giugno 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

PREMESSE:

L'art.114 (dighe) del D.Leg.vo 03/04/2006 n.152 così recita:

- 1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.*
- 2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.*
- 3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.*
- 4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.*
- 5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.*
- 6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.*

7. *Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.*
8. *I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.*
9. *Le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.*

Pertanto, il D.Leg.vo 03 aprile 2006 n.152 (ultimo di una lunga serie sull'argomento: Leggi 319/76, 183/89, 36/94, 152/99, D.M.30.06.2004) fa obbligo al Gestore di una Diga di redigere il progetto di gestione dell'invaso.

Il Consorzio ha redatto una prima versione del Progetto di gestione, che è stato esaminato dal Registro Italiano Dighe con nota prot.1345 del 20/03/2006 (prima dell'emanazione della legge oggi vigente). Pertanto è obbligo di legge (comma 4 del citato Decreto legislativo) redigere il Progetto di gestione adeguato alla nuova normativa.

L'urgenza di redigere il progetto è dovuta anche, se non soprattutto, alla necessità di garantire la funzionalità dello scarico di fondo, oggi certamente compromessa dall'interrimento, considerando che la diga è stata completata nel dicembre 1986 (quasi trenta anni fa).

Anche in assenza della citata legge il Consorzio avrebbe dovuto redigere un piano di rilevazione degli interrimenti, sia per garantire la capacità di invaso, sia per garantire la funzionalità dello scarico di fondo, così come previsto dal **Foglio Condizioni** che regola i rapporti tra Stato concedente e Consorzio concessionario. Si osservi che l'interrimento, oltre al contributo del bacino proprio del torrente Locone è dovuto alle acque derivate dalla Traversa di S.Venere sul fiume Ofanto e che si versano nella diga, tramite condotta, nelle adiacenze dello scarico di fondo. Queste acque trasportano comunque sedimenti che si depositano come già detto nelle vicinanze dello scarico di fondo unitamente a quelli rivenienti dal bacino proprio.

Pertanto, il progetto di gestione dovrà tenere conto anche del contributo del fiume Ofanto al riempimento della diga e delle relative conseguenze ambientali e sulla qualità delle acque. In sintesi bisogna monitorare i bacini idrografici del torrente Locone e del Fiume Ofanto.

Ciò detto, il progetto dovrà prevedere la valutazione dell'interrimento, l'analisi del sedime, la stima dell'interrimento medio annuo, le modalità di sfangamento, l'impiego del materiale sfangato in funzione dell'analisi del sedime, le iniziative per migliorare la qualità delle acque, un piano di monitoraggio per il controllo della qualità delle acque, un piano per il rilevamento periodico degli interrimenti e quant'altro meglio definito nella convenzione che si allega.

È opportuno, data l'importanza ambientale della diga, migliorare il controllo dell'area interessata (si ricorda che l'area è definita strategica e che vigono norme, mai revocate, per l'accesso) che essa venga riconosciuta "oasi naturalistica" ai sensi della normativa in materia, proponendone il riconoscimento all'Amministrazione provinciale.

Tanto premesso e considerato che

- per la redazione del progetto di gestione della diga del Locone è necessaria una competenza multidisciplinare;
- la redazione del progetto è urgente per dare funzionalità alla diga anche nel rispetto del Foglio condizioni a garanzia della pubblica incolumità;

si è reso necessario redigere apposita perizia di spesa al fine di adempiere a quanto sopra rappresentato prevedendo anche il ricorso a professionalità esterne.

